

Smart&Start Italia

RIFERIMENTO NORMATIVI: Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 24 settembre 2014 (g.u. del 13/11/2014) e circolare n.68032 del 10/12/2014

LINK: <http://www.smartstart.invitalia.it>

SOGGETTO GESTORE: Invitalia

FONDI STANZIATI: circa 200 milioni di euro

AMBITO: intero territorio nazionale La prima edizione, dedicata alle sole regioni del Mezzogiorno, è stata avviata il 4 settembre 2013. Dal 16 febbraio 2015 le agevolazioni sono estese alle startup innovative sull'intero territorio nazionale.

SOGGETTI BENEFICIARI (art.4)

Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative:

- a) costituite da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) di piccola dimensione;
- c) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.

Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere, che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano.

Sono esclusi i soggetti indicati ai punti 4.6, 4.7 e 4.8

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA: a partire dalle ore 12.00 del 16 febbraio 2015.

L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello.

L'istruttoria verrà fatta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI: procedura valutativa con procedimento a sportello

OGGETTO DELL'INTERVENTO (8): Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa:

- a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo,
 - i. prevedano l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento dell'impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell'impatto ambientale, oppure
 - ii. siano funzionali all'ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore, oppure
 - iii. prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni prodotto-servizio/mercato, oppure
 - iv. propongano l'adozione di modelli di business orientati all'innovazione sociale, anche attraverso l'offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali

e/o

b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale sono ammissibili alle agevolazioni i piani d'impresa orientati a sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali, ovvero adottare tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business con conseguente miglioramento dell'efficienza gestionale, organizzativa e/o produttiva.

e/o

c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

i. degli esiti di progetti/studi/ricerche brevettati, oppure che risultino da un progetto/studio/ricerca, effettuati da soggetti (pubblici o privati) in possesso di titoli e/o qualifiche idonei. In particolare, in assenza di risultati brevettati, dovrà darsi evidenza che si tratti di risultati di attività di analisi e/o di lavori sperimentali e/o di indagini pianificate, miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, e che tali attività siano state svolte da soggetti normalmente operanti nel "sistema della ricerca" (università, centri di ricerca, funzioni R&D di aziende, ricercatori operanti in dette organizzazioni). I risultati delle attività di analisi, dei lavori sperimentali, delle indagini pianificate e/o di invenzioni brevettate, devono essere legittimamente sfruttabili, per titolarità o in virtù di accordi, da parte del soggetto proponente;

ii. del know-how e/o delle conoscenze tecniche, scientifiche e tecnologiche, maturate dai componenti della compagine nell'ambito del "sistema della ricerca" così come sopra definito, opportunamente documentati e dimostrabili.

Non sono ammissibili le iniziative:

- nel settore della produzione agricola;
- rivolte al sostegno ad attività connesse all'esportazione;
- nel settore carbonifero, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive. (Punto 4.7 e 4.8 della Circolare Esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014)

SPESA MINIMA (investimenti + costi d'esercizio) : € 100.000,00

SPESA MASSIMA (investimenti + costi d'esercizio): €1.500.000,00

AGEVOLAZIONE (9.1) - non è in de minimis

Finanziamento agevolato, senza interessi per un importo pari al 70% delle spese ammissibili.

Per le Start-up innovative localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel Territorio del cratere sismico aquilano il finanziamento agevolato è pari all'80% .

Nel caso di Start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l'importo del finanziamento è pari all'80%.

AGEVOLAZIONI REALI (9.4) - Le start-up costituite da meno di 12 mesi beneficiano di servizi di tutoring tecnico-gestionale. Questa agevolazione è in de minimis.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO (9.3)

- a) hanno una durata massima di 8 anni;
- b) sono regolati a "tasso 0";
- c) sono rimborsati, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, e comunque dopo 48 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3;
- d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

SPESE AMMISSIBILI (investimenti) (10)

- a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici nuovi di fabbrica;
- b) componenti hardware e software;
- c) brevetti e licenze;
- d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.

I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA (10.4)

IL LEASING è ammesso nei limiti stabiliti al punto 11 e 11.2

DECORRENZA DELLE SPESE (10.2) - Devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione

TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO (10.2): 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento

COSTI DI ESERCIZIO AMMISSIBILI (11) sostenuti nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto

- a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa,
- b) quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, acquistati nuovi di fabbrica da parte dell'impresa proponente, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attività di impresa, ivi compresi siti internet e piattaforme digitali, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l'agevolazione delle spese di acquisizione ai sensi di quanto previsto al punto 10.1,
- c) canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla lettera b). Sono escluse le fattispecie che configurino, nella forma e/o nella sostanza, la locazione di aziende o di rami di azienda,
- d) costi salariali relativi al personale dipendente
- e) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale;
- f) licenze relative all'utilizzo di software, purché direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa;
- g) servizi di incubazione e di accelerazione di impresa.

L'esame di merito comprende UN COLLOQUIO con i proponenti.

I CRITERI DI VALUTAZIONE SONO INDICATI negli allegati 1 e 2

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO (13)

13.1 Stati di avanzamento lavori (di seguito SAL) di importo almeno pari al 20% dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.

13.2 È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40% del finanziamento agevolato

13.3 In alternativa alle modalità di erogazione indicate al punto 13.1 e 13.2, le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni di cui al punto 10.1, possono essere erogate, secondo modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione Bancaria Italiana di una apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte del Soggetto gestore e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti. Qualora l'impresa beneficiaria opti per la modalità di erogazione di cui al presente comma, tale modalità dovrà essere utilizzata con riferimento all'intero programma di investimento.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DEI COSTI D'ESERCIZIO (14)

14.1. Per i costi di esercizio l'erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 avviene su richiesta del soggetto beneficiario, per un importo almeno pari al 20% dei costi complessivamente ammessi.

TEMPISTICA

- La delibera di ammissione o di non ammissione è adottata entro 60 gg dalla domanda (12.1)
- Erogazione delle agevolazioni entro 60gg dall'invio della documentazione (30gg per l'anticipazione sugli investimenti)

SOPRALLUOGO DI VERIFICA AL TERMINE DEL PROGRAMMA (15.1) - Il Soggetto gestore al fine di procedere all'erogazione del SAL a saldo, ovvero in un'unica soluzione, verifica la realizzazione del programma degli investimenti mediante un sopralluogo

CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI (16) - Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).